

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' PER TUTTI GLI INVESTIMENTI

Gli interventi proposti devono rispondere a criteri di razionalità e funzionalità in relazione all'attività svolta.

a) sono ammissibili le iniziative avviate e le spese sostenute successivamente alla presentazione della relativa domanda di agevolazione. Sono comunque considerate ammissibili le spese tecniche sostenute dal beneficiario nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda;

b) fatto salvo quanto previsto dalla normativa urbanistica, per le opere è richiesta la piena disponibilità dell'immobile o dei terreni che devono essere già adibiti all'attività agrituristica:

– a titolo di proprietà o di altro diritto reale in capo all'impresa richiedente o ai soci o ai coadiutori familiari ai sensi dell'[art. 230 bis del Codice civile](#);

– a titolo negoziale con contratto registrato (affitto, locazione o concessione, comodato) in capo all'impresa richiedente, con l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori (fatte salve le disposizioni di cui alla [legge 203/82 e ss. mm. ii. in materia di patti agrari](#)).

Il contratto di comodato non è titolo idoneo in caso di ampliamenti volumetrici e trasformazioni d'uso.

Il contratto che conferisce la disponibilità a titolo negoziale deve avere scadenza non anteriore alla scadenza del vincolo di destinazione di cui all'[articolo 6 comma 1 della legge provinciale n. 4/2003](#), fatta eccezione per le attività realizzate nelle malghe;

c) qualora richiesto per realizzare le opere previste, è necessario il possesso del titolo urbanistico in corso di validità per dimostrare la cantierabilità dell'intervento;

d) sono ammissibili le iniziative e le spese sostenute dal beneficiario mediante bonifico bancario o postale o mediante RIBA, su c/c intestato al beneficiario. Il conto corrente può essere anche cointestato purché lo sia con un familiare che non ha un'impresa agricola;

e) sono ammissibili le fatture riportanti su ciascuna il Codice Unico di Progetto (CUP), con le modalità stabilite al successivo punto 3.2;

f) in caso di iniziative comprendenti anche investimenti non ammissibili ai sensi di questi criteri, sono ammissibili i costi destinati esclusivamente alle iniziative di cui al successivo punto 3.1;

g) è obbligatorio stipulare una polizza assicurativa che copra danni da incendio e calamità per investimenti superiori ai 25.000 Euro; il richiedente dovrà mantenere la copertura assicurativa per una durata minima di 10 anni a partire dall'anno di presentazione della domanda di liquidazione. In caso di mancato rispetto di tale obbligo, si procede alla revoca del contributo e al recupero delle somme, maggiorate del tasso di interesse legale in vigore, in proporzione al periodo di mancato rispetto del vincolo.